



REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO E DEI SERVIZI Società Canottieri Garda Salò a.s.d.

La Società Canottieri Garda Salò a.s.d. (d'ora innanzi SCGS) fornisce servizi ai propri Soci secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione, e nel Regolamento Sociale nel rispetto del proprio Codice Etico.

Scopi dell'Associazione sono lo sviluppo e la diffusione a livello dilettantistico degli sports del canottaggio, del nuoto, della vela, nonché di altri sport o discipline sportive tra i quali in particolare il fitness, il triathlon ed il tennis, nell'ambito delle rispettive Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva e nell'esclusivo limite territoriale della Regione Lombardia;

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- organizzare gare e altre manifestazioni sportive,
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare e ad altre manifestazioni sportive,
- gestire impianti natatori e altri impianti e complessi sportivi, nonché porti ed approdi turistici, propri o di terzi, compresa la fornitura di servizi accessori (quali ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, rimessaggio, guardiania),
- organizzare l'attività didattica e di formazione relativa alle suddette discipline sportive,
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali,
- esercitare attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento,
- svolgere ogni altra attività lecita utile o connessa al conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui è affiliata o intende affiliarsi.

Norme generali

Articolo 1

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di esercizio del porto della SCGS.

Esso vincola tutti coloro che, Soci e non, utilizzano a qualsiasi titolo i beni, lo specchio d'acqua, il piazzale, nonché le strutture portuali ricomprese nel porto.

L'utilizzatore si impegna a rispettare il presente Regolamento, in particolare nella sezione "*Consigli per il corretto ormeggio*", nonché le prescrizioni e/o disposizioni di comportamento stabilite dalla Direzione e/o impartite dal personale incaricato

La responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto di quanto stabilito in tale Regolamento e dalle prescrizioni

e/o disposizioni di cui sopra ricadrà unicamente sull'utilizzatore.

Articolo 2

Il presente Regolamento è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice della navigazione in quanto applicabili.

Modifiche al regolamento

Articolo 3

Il presente Regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo della SCGS anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari.

Direzione del porto

Articolo 4

L'amministrazione del porto è assicurata mediante una "Direzione del porto", determinata dal Consiglio Direttivo della SCGS. Detto organo è così composto:

- il Direttore di Sede e del Porto, che svolge il ruolo e la funzione direzionale e gestionale dei fattori produttivi messi a disposizione dalla Società, incluso il personale addetto al porto; il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo della SCGS;
- il Responsabile dell'assegnazione dei posti barca nello specchio d'acqua e in piazzale; il Responsabile è nominato dal Consiglio della SCGS, preferibilmente al proprio interno;
- il Responsabile delle manutenzioni del porto, della sede, dei capannoni, delle strutture e dei beni sociali; il Responsabile è nominato dal Consiglio della SCGS, preferibilmente al proprio interno.

Articolo 5

La Direzione vigilerà affinché siano rispettate le norme generali previste. A tal fine il personale della Direzione potrà impartire disposizioni e/o prescrizioni di comportamento a chiunque si trovi nell'ambito del porto. Eventuali violazioni delle norme o l'inosservanza delle disposizioni e/o prescrizioni impartite sarà comunicata alla Direzione per i necessari interventi.

Articolo 6

La Direzione del porto provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissione in apposita bacheca,



Società Canottieri Garda Salò

Collare d'oro e Stella d'oro al Merito Sportivo - Fondata nel 1891

collocata nel porto, nonché mediante pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet della SCGS.

Copia del presente Regolamento e delle prescrizioni sono depositate presso gli uffici della Direzione, per consultazione. Si potranno anche adottare, ove opportuno, forme di pubblicità ulteriori.

Per il costante miglioramento dei servizi, la Direzione procederà a comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare il comportamento degli utilizzatori.

Utilizzazione dello specchio d'acqua e del piazzale

Articolo 7

La SCGS pone a disposizione solo a chi è proprio Socio lo specchio d'acqua, il piazzale, nonché le strutture portuali secondo le modalità e le forme stabilite dal presente Regolamento.

Se una imbarcazione è in comproprietà, tutti i proprietari di quote devono essere Soci della SCGS.

Per le imbarcazioni a vela il socio proprietario dovrà essere tesserato alla Federazione Italiana Vela o altro ente sportivo equipollente. In caso contrario, si applicheranno le condizioni tariffarie delle imbarcazioni a motore.

Per l'utilizzazione dello specchio d'acqua e del piazzale applicano le tariffe annuali in vigore al momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità in esso riportate.

La SCGS si riserva la facoltà di aggiornare annualmente dette tariffe e di comunicarle ai Soci titolari di contratto per l'utilizzo dello specchio d'acqua, del piazzale.

Il socio è tenuto a versare l'intera quota annuale del posto barca e relativi tesseramenti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 8

I servizi portuali di cui sopra comprendono:

- la messa a disposizione al Socio utilizzatore delle necessarie attrezzature per le operazioni di alaggio e varo;
- illuminazione pubblica ed energia elettrica, acqua potabile e servizi igienici.

Articolo 9

L'area di stazionamento nello specchio d'acqua, in piazzale per ogni imbarcazione è stabilito dalla Direzione del porto ed è regolato da un apposito contratto che ne disciplina l'utilizzo.

Tale area non verrà in linea di massima variata durante il periodo pattuito. Rimane peraltro inteso che la Società, ove ne avesse la necessità, potrà procedere alla sostituzione dell'area.

La mancata accettazione da parte del Socio utilizzatore della sostituzione predetta comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto annuale relativo all'utilizzo dello specchio d'acqua e del piazzale si rinnova tacitamente se non disdetto da una delle parti contraenti all'altra, entro il **15 ottobre** di ogni anno.

Articolo 10

Soltanto le imbarcazioni in regola con le prescrizioni tecniche ed amministrative, e, se prescritta per legge, con idonea copertura assicurativa, e le cui dimensioni e caratteristiche siano compatibili con la struttura e la funzione del porto, anche ai fini della sicurezza e della manovrabilità, potranno accedere ai contratti per l'utilizzo dello specchio d'acqua, del piazzale o essere autorizzate alle soste temporanee e/o al turismo nautico.

Assicurazioni e responsabilità

Articolo 11

Il Socio utilizzatore deve essere in regola con le norme di legge inerenti alla navigazione e la sicurezza dell'imbarcazione; deve aver assicurato l'imbarcazione per la Rc verso terzi per danni a cose e/o persone per tutto il periodo di stazionamento dell'imbarcazione presso la Società, anche per il rischio statico e per le movimentazioni all'interno del porto.

Si obbliga inoltre a consegnare alla Direzione del porto copia del contratto di assicurazione prima dell'arrivo dell'imbarcazione nonché in sede di rinnovo annuale, pena la risoluzione di diritto del contratto per l'utilizzo dello specchio d'acqua o del piazzale.

Si invita il socio ad orientarsi verso una polizza assicurativa di tipo "Kasco".

Articolo 12

La Società non potrà essere solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano lo specchio d'acqua o il piazzale.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile dei danni patiti dall'imbarcazione, nel mentre staziona nello specchio d'acqua e nel piazzale, comunque essi si siano determinati. La Società potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente per i danni che possono derivare alle imbarcazioni per rottura delle attrezzature di alaggio e varo.

È escluso che la Società, durante la sosta dell'imbarcazione nello specchio d'acqua o nel piazzale, assuma la custodia del bene, o comunque la qualità di detentore dell'imbarcazione; non potrà essere addebitata alla Società alcuna responsabilità per furto e sottrazione delle pertinenze, attrezzi ed apparecchiature in dotazione dell'imbarcazione.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi evento o danno determinato da cause fortuite, forza maggiore o da eventi atmosferici nonché dei danni causati all'imbarcazione da altra imbarcazione.



Società Canottieri Garda Salò

Collare d'oro e Stella d'oro al Merito Sportivo - Fondata nel 1891

I Soci utilizzatori sono responsabili dei danni arrecati dalle proprie imbarcazioni sia alle attrezzature e strutture portuali sia alle altre imbarcazioni.

Articolo 13

Ogni comunicazione di emergenza sarà indirizzata al Socio utilizzatore titolare del contratto per l'utilizzo dello specchio d'acqua o del piazzale.

Per ogni imbarcazione dovrà essere depositata presso gli uffici della Direzione copia delle chiavi.

Personale ed attrezzature di porto

Articolo 14

Il personale addetto al porto nonché la gru sono dedicati ai servizi erogati dal porto stesso e dalla SCGS.

Tutte le attrezzature, le strutture portuali e della Società possono essere usate solamente da personale della SCGS.

L'ordine dei lavori è stabilito secondo le priorità stabilite dalla Direzione.

I Soci utilizzatori lo specchio d'acqua o il piazzale, possono richiedere servizi portuali nell'ambito stabilito da questo Regolamento, rispettando gli orari e le limitazioni indicate.

Saranno prese in considerazione solo le richieste, fatte nel rispetto delle modalità indicate, provenienti dal Socio utilizzatore o da altro Socio autorizzato preventivamente da questi.

La SCGS è prioritariamente una società sportiva; per questo hanno sempre priorità massima le necessità connesse alla organizzazione di regate, manifestazioni e corsi.

Sarà cura della Società dare pubblicità al calendario delle manifestazioni da essa organizzate.

Articolo 15

Il varo, l'alaggio, la riparazione etc.. delle imbarcazioni nell'area del porto sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. È severamente vietato passare o sostare nelle zone di manovra dei mezzi di traino o sollevamento evidenziati da appositi cartelli e/o segnali, salvo specifico permesso della Direzione del porto. La Società non può in alcun modo e per nessuna ragione essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno di qualsivoglia natura occorso alle persone in sosta o transito nelle zone sopra menzionate. La Direzione stessa vigilerà e controllerà le operazioni di cui sopra, e, ove è il caso, darà opportune disposizioni e/o prescrizioni alle quali è obbligatorio attenersi.

Traffico marittimo

Articolo 16

L'accesso al porto è sempre consentito alle imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza.

E' altresì vietato usare le attrezzature e le strutture portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati. E'

anche vietato abbandonare imbarcazioni nell'ambito del porto.

Articolo 17

Tutte le manovre, eseguite nell'ambito del porto, dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione e le imbarcazioni dovranno tenere velocità ridotta, comunque non superiore a 2 nodi, non a vela, ad eccezione delle derive e delle barche della scuola vela.

La Direzione si riserva di variare temporaneamente le aree di stazionamento assegnate se ciò richiesto da condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o qualsiasi altra ragione inerente la gestione del porto.

Il Socio utilizzatore non può rifiutarsi, a fronte delle suddette esigenze, di variare temporaneamente l'area di stazionamento, pena la risoluzione del contratto.

Eventuali imbarcazioni in avaria, ove ricorrano gli eventi sopra detti, potranno essere rimosse a cura e con personale e sotto la responsabilità della Direzione.

Disposizioni per le imbarcazioni utilizzanti lo specchio d'acqua

Articolo 18

E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature e delle strutture di ormeggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.

Non è consentito apportare modifiche alle attrezzature e strutture di ormeggio predisposte dalla Direzione del porto.

Le catenarie e i cavi autoaffondanti predisposti dalla Società devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle galloce di bordo.

Ogni Socio utilizzatore è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione.

Articolo 19

È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito del porto sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali il porto è dotato.

Per i rifiuti liquidi così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni o, secondo i casi, i locali igienici esistenti a terra. Durante la permanenza nel porto, è vietato l'uso del wc di bordo, salvo che l'imbarcazione sia dotata di apposite attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.



Società Canottieri Garda Salò

Collare d'oro e Stella d'oro al Merito Sportivo - Fondata nel 1891

Articolo 20

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate o particolari esigenze, i motori principali ed ausiliari delle imbarcazioni per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 8,00 e dopo le ore 22,00 nonché dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nel periodo maggio/settembre.

Sono vietati nei predetti orari anche l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi e qualsiasi attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestie ai Soci e frequentatori devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate, previo assenso della Direzione del porto. Alle imbarcazioni utilizzanti lo specchio d'acqua o il piazzale è fatto divieto di effettuare lavori di verniciatura, o che producano rumore fastidioso o che possano arrecare disturbo agli altri.

E' proibito l'uso di qualsiasi proiettore o faro.

Articolo 21

Il contratto di utilizzazione dello specchio d'acqua dà diritto alla catenaria ed alla cima d'ormeggio di prua. Le cime di ormeggio di poppa, i molloni/attenuatori nonché i parabordi, adeguati per dimensione ed in numero di almeno tre per lato, sono di competenza del Socio utilizzatore.

Ogni utilizzatore ha il dovere, all'atto dell'ormeggio, di utilizzare le attrezzature sopra citate in modo corretto ed efficiente (vedi l'art47 "Consigli per il corretto ormeggio").

Qualora peraltro la Società, in qualsiasi momento, giudicasse insufficienti le cime di poppa, e/o i parabordi, e/o i molloni/attenuatori e/o lo stato complessivo dell'ormeggio, avrà facoltà di procedere ad un richiamo nei confronti del Socio, con l'invito al tempestivo intervento. Qualora in seguito al richiamo il Socio non dovesse provvedere tempestivamente a sostituire tali attrezzature, e/o adeguare lo stato complessivo dell'ormeggio, la Società avrà facoltà di provvedere alla sostituzione delle stesse, e/o ad adeguare lo stato complessivo dell'ormeggio, addebitando le spese al Socio utilizzatore, secondo le tariffe riservate ai soci.

Ogni danno cagionato dalla imbarcazione alle strutture portuali anche a causa della inadeguatezza delle modalità di ormeggio della imbarcazione sarà addebitato in toto al Socio.

Articolo 22

Il Socio utilizzatore si impegna, oltre a quanto previsto in materia di dotazioni di sicurezza e per l'ormeggio, a mantenere la propria imbarcazione pulita e in uno stato decoroso di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora la Direzione del porto constati che una imbarcazione è in abbandono o rischia di affondare, avverte il Socio utilizzatore perché elimini gli inconvenienti; la Direzione fissa un termine perentorio, scaduto il quale l'imbarcazione sarà tratta in secca a spese ed a rischio del Socio utilizzatore salva ogni altra azione nei suoi confronti.

Articolo 23

Il Socio utilizzatore non può rifiutarsi di collaborare ad allargarsi o stringersi sull'ormeggio o di fare quanto altro serve per facilitare i movimenti delle altre imbarcazioni.

Disposizioni per le imbarcazioni utilizzanti il piazzale

Articolo 24

L'imbarcazione verrà sostenuta a terra con la sua invasatura che sarà fornita dal Socio utilizzatore che ne garantisce ad ogni effetto la corrispondenza e l'efficienza.

Qualora la Società, in qualunque momento la giudicasse insufficiente o inadeguata avrà facoltà di procedere ad un richiamo nei confronti del Socio, con l'invito al tempestivo intervento.

Qualora, in seguito al richiamo, il Socio non dovesse provvedere tempestivamente a sostituire tali attrezzature, la Società avrà facoltà di provvedere alla sostituzione delle stesse, addebitando le spese al Socio utilizzatore. Ogni danno cagionato dalla imbarcazione alle strutture portuali o alle altre imbarcazioni anche a causa della inadeguatezza delle strutture del Socio sarà addebitato in toto al Socio.

Sosta in piazzale per manutenzione

Articolo 25

Le imbarcazioni che utilizzano lo specchio d'acqua possono richiedere alla Direzione del porto l'autorizzazione a sostare in piazzale per un periodo massimo di 2 (due) settimane ogni 2 (due) anni, anche frazionabile e non cumulabile, per provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria. Non sono concesse autorizzazioni per interventi di natura straordinaria o che prevedano particolari disagi, rumori, odori.

La Direzione concederà l'autorizzazione seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, salvi comprovati motivi d'urgenza e alle condizioni indicate in seguito.

La richiesta dovrà contenere l'indicazione precisa delle manutenzioni ordinarie da compiere, del periodo nel quale si intende eseguire i lavori e dell'incaricato all'esecuzione del lavoro; in caso di terzi incaricati dal proprietario questi si impegna a verificare il possesso di idonee capacità professionali con le modalità previste dall'art. 26 d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per l'esecuzione dell'incarico assegnato, nonché verificare che la ditta incaricata sia titolare di idonea assicurazione a copertura delle attività svolte;

I soci dovranno altresì indicare se i lavori da eseguirsi comportino rischi per cose e persone e in caso affermativo indicare i provvedimenti per la protezione e prevenzione

Le attività ed i lavori commissionati a terzi dai Soci si intenderanno svolti sotto la loro piena responsabilità, con assunzione, per ogni qualsiasi danno alle persone o alle cose in capo al Socio e con piena esenzione di responsabilità in capo alla SCGS



Società Canottieri Garda Salò

Collare d'oro e Stella d'oro al Merito Sportivo - Fondata nel 1891

I Soci che intendano provvedere personalmente ai lavori di manutenzione ordinaria alla propria imbarcazione sono soggetti alle medesime disposizioni.

Norme generali di comportamento

Articolo 26

E' vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.

Articolo 27

Nelle acque del porto sono vietate la balneazione, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

Articolo 28

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi, ma dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli animali possano recare molestia o disagio agli utilizzatori e lordare banchine e pontili

Accesso al piazzale

Articolo 29

L'accesso veicolare all'interno del piazzale è consentito a coloro che vi sono autorizzati.

L'accesso è consentito a tutti i Soci o frequentatori ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso temporaneo dalla Direzione, per il tempo strettamente necessario.

La sosta degli autoveicoli e comunque di mezzi trainanti deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate e/o segnalate della Direzione. Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Articolo 30

E' vietato l'ingresso nell'ambito del porto di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione della Direzione.

Arrivi e partenze via terra - Alberatura e disalberatura

Articolo 31

Il Socio titolare di contratto per l'utilizzo dello specchio d'acqua o del piazzale deve prenotare arrivi e/o partenze via terra, alberatura e/o disalberatura dell'imbarcazione, rispettando gli orari stabiliti dalla SCGS e le limitazioni indicate. Questa disposizione si intende valida anche per attrezzature importanti, quali invasi, alberi o altro.

I carrelli stradali non possono in nessun caso restare all'interno del piazzale più del tempo strettamente necessario.

Durante le operazioni connesse all'arrivo ed alla partenza sarà cura del Socio utilizzatore arrecare il minore disturbo

possibile alle normali attività del porto e della Società. E' in particolare richiesto di lasciare sempre libero l'accesso al piazzale ed alla gru.

Articolo 32

Questi servizi particolarmente impegnativi non possono essere richiesti nei seguenti giorni:

- tutti i fine settimana da Pasqua a Pentecoste e dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- le festività nazionali del 1° Maggio e 2 Giugno e giorni precedenti;
- la settimana di ferragosto;
- nei due giorni precedenti le regate organizzate dalla SCGS; il calendario delle regate sarà apposto all'albo della Società, pubblicato sul sito internet della SCGS.

Sostituzione dell'imbarcazione da parte del Socio utilizzatore

Articolo 33

Il Socio utilizzatore può provvedere alla sostituzione dell'imbarcazione solo dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione del porto, la quale valuta la compatibilità nonché l'idoneità della nuova imbarcazione.

In funzione delle caratteristiche e della dimensione della nuova imbarcazione, la variazione del contratto potrà rendere necessaria l'assegnazione di una nuova area di stazionamento, se disponibile, e un conguaglio di tariffa. Conseguentemente, se l'assegnazione non sarà possibile per mancanza di un'area disponibile, la Direzione del porto dovrà risolvere il contratto senza alcuna pretesa da parte del Socio.

Sostituzione temporanea dell'imbarcazione

Articolo 34

Il Socio utilizzatore dello specchio d'acqua, del piazzale deve fare sempre richiesta alla Direzione del porto per ottenere l'autorizzazione alla sostituzione anche temporanea dell'imbarcazione. E' facoltà della Direzione del porto concedere l'autorizzazione alla sostituzione, purché siano sempre rispettate le norme del presente Regolamento. In particolare:

- copia del contratto di assicurazione dell'imbarcazione dovrà essere consegnata alla Direzione del porto prima dell'effettiva sostituzione;
- l'imbarcazione entrante abbia caratteristiche e dimensioni analoghe alla imbarcazione uscente o comunque compatibili con l'area di stazionamento assegnata in contratto.

Saranno agevolate le sostituzioni finalizzate ad accogliere in porto imbarcazioni iscritte alle regate organizzate dalla SCGS o altri mezzi di assistenza alle regate.

Subentro di nuovo socio



Società Canottieri Garda Salò

Collare d'oro e Stella d'oro al Merito Sportivo - Fondata nel 1891

Articolo 35

Modifiche alla proprietà di una imbarcazione che utilizza lo specchio d'acqua o il piazzale devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione del porto; il proseguo del contratto in capo al nuovo proprietario o titolare di quota di proprietà è subordinata all'iscrizione dello stesso tra i Soci della SCGS, iscrizione integrata, in caso di imbarcazione a vela, dalla quota associativa alla FIV, che la Società provvederà a versare per perfezionare l'iscrizione del Socio a tale Federazione.

La vendita di una imbarcazione durante la durata del contratto non dà diritto alla prosecuzione dello stesso in capo al nuovo proprietario; la Direzione del porto ha sempre facoltà di confermare il proseguo del contratto o decidere per la sua rescissione.

Rinuncia al servizio di utilizzo dello specchio d'acqua o del piazzale prima della scadenza del contratto

Articolo 36

La rinuncia al servizio di utilizzo dello specchio d'acqua, del piazzale prima della scadenza del contratto non dà diritto ad alcun rimborso. Casi speciali verranno valutati di volta in volta dalla Direzione del porto.

Servizi a non soci – modalità e limiti

Articolo 37

I servizi a non Soci sono ammessi solo a pagamento e purché non arrechino alcun intralcio alle normali attività di gestione del porto e della SCGS. Per i servizi ai non Soci viene applicato un listino differenziato.

Agli iscritti alle regate organizzate dalla SCGS, anche se non Soci, possono essere forniti gratuitamente servizi, nei limiti di quanto disposto nel Bando di regata.

Orari del porto

Articolo 38

Il personale addetto al porto e alla segreteria è presente secondo un orario estivo ed uno invernale. L'orario è apposto all'albo della Società, ed è pubblicato sul sito internet della SCGS.

Disposizioni per l'entrata e l'uscita dal porto fuori dall'orario

Articolo 39

Le imbarcazioni dei Soci utilizzatori dello specchio d'acqua possono entrare ed uscire dal porto senza limitazione d'orario, rispettando le norme di comportamento ed evitando di disturbare la tranquillità degli altri Soci e frequentatori.

Le imbarcazioni dei Soci utilizzatori del piazzale debbono fare ritorno in tempo perché siano completate le operazioni di alaggio e di ricovero su invaso entro l'orario stabilito dalla SCGS. Le imbarcazioni che arriveranno oltre tale termine

troveranno ricovero in una delle aree assegnate alla sosta temporanea. In questo caso il Socio deve preavvisare la Direzione del suo arrivo fuori dall'orario.

Servizi ai Soci: gratuiti ed a pagamento

Articolo 40

Sono servizi gratuiti ai Soci quelli previsti dall'articolo 21 comma 1 di questo regolamento, ad eccezione degli interventi che la Società compie dopo il richiamo al Socio, secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

I servizi a pagamento sono elencati in un apposito listino riservato ai Soci.

Uso della gru

Articolo 41

L'uso della gru è consentito al solo personale della SCGS, che ha anche l'autorità per far rispettare le norme di sicurezza previste.

Nessuna imbarcazione può sostare nell'area d'azione della gru se non al momento del suo sollevamento o alaggio.

Attracco, sosta temporanea e turismo nautico da parte di altre imbarcazioni

Articolo 42

Ad eccezione dei casi, già disciplinati dall'articolo 16, di imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza, l'attracco dentro il porto **non è consentito** se non dopo aver ottenuto autorizzazione da parte della Direzione.

L'autorizzazione deve essere richiesta direttamente ed esclusivamente alla Direzione, nei giorni e negli orari di apertura della segreteria.

La Direzione, verificata la disponibilità degli spazi adibiti a sosta temporanea e/o turismo nautico, potrà concedere l'autorizzazione dopodiché assegnerà l'area per la sosta temporanea e/o il turismo nautico.

Trattandosi di servizi a non Soci, la sosta temporanea ed il turismo nautico sono ammessi solo a pagamento, come stabilito dall'art37.

In caso di autorizzazione mancante o negata per qualsivoglia ragione, la Direzione ed il personale addetto si attiveranno per far rispettare all'imbarcazione il divieto d'attracco o, se già attraccata, sollecitarne il disormeggio.

Resta inteso che il presente Regolamento si applica interamente anche agli utilizzatori delle aree adibite a sosta temporanea e/o turismo nautico, ancorché non Soci.

Assenza temporanea ma superiore alle 24 ore delle imbarcazioni utilizzanti lo specchio d'acqua o il piazzale

Articolo 43

Il Socio, che prevede di lasciare libera l'area di stazionamento assegnatagli per un'assenza temporanea ma



superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del porto indicando la data e l'ora presumibile di rientro nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere.

Assenza prolungata delle imbarcazioni dallo specchio d'acqua o dal piazzale

Articolo 44

Il Socio utilizzatore, consapevole di far parte di un'Associazione Sportiva non a scopo di lucro, qualora lasci libera per un periodo prolungato di tempo l'area a lui assegnata, ne permette alla Direzione l'utilizzo al fine di ottimizzare la gestione del porto, rinunciando ad ogni compenso.

La Direzione deve comunque tutelare l'integrità delle attrezzature d'ormeggio predisposte per il Socio e dal Socio.

Il Socio può occupare nuovamente l'area a lui assegnata, in qualsiasi momento a sua discrezione, dandone preavviso di 24 ore.

Uso delle colonnine

Articolo 45

Per motivi di sicurezza, è vietato al Socio utilizzatore tenere allacciata la corrente quando l'imbarcazione è incustodita. Nel caso ciò si verificasse, il personale addetto al porto è autorizzato a disinserire la corrente.

Articolo 46

Il Socio è pregato di utilizzare per il lavaggio delle imbarcazioni gli erogatori di acqua non potabile. Qualora si rendesse impossibile l'utilizzo di tali erogatori, il Socio deve applicare agli erogatori gli appositi accessori (tipo pistole) in modo da evitare il flusso continuo di acqua potabile ed il conseguente spreco.

Consigli per il corretto ormeggio

Articolo 47

Ai fini di facilitare il Socio utilizzatore nel suo dovere, sancito all'art. 21, di utilizzare le attrezzature di ormeggio in modo corretto ed efficiente, si invita il Socio medesimo a ottemperare ai seguenti consigli:

1. mettere sempre in forte tensione la trappa, in modo da tenere lo scafo il più possibile discosto dal pontile.
2. È obbligatorio utilizzare a poppa almeno due cime di ormeggio; se possibile, è consigliabile effettuare l'ormeggio incrociando le cime. È obbligatorio che le cime siano in buono stato; si consiglia pertanto di controllare regolarmente lo stato delle cime e, in caso di usura anche lieve, non esitare a provvedere alla loro sostituzione.
3. È obbligatorio utilizzare dei molloni/attenuatori nel collegamento tra le cime di poppa e l'apposita attrezzatura di ormeggio dei pontili. Si consiglia di controllare regolarmente che i molloni/attenuatori siano in buono stato e di provvedere alla loro sostituzione se usurati o danneggiati.
4. È obbligatorio utilizzare almeno tre parabordi per ogni lato. I parabordi devono avere una dimensione adeguata al peso e alla lunghezza dell'imbarcazione. Inoltre, devono essere distribuiti in modo accorto ed opportuno lungo la fiancata. Si consiglia di sostituire i parabordi che manifestino segni di sgonfiamento.
5. Si consiglia di utilizzare un parabordo sferico a poppa.
6. Al fine di facilitare l'accesso all'imbarcazione quando la trappa è correttamente tesata, si consiglia di ricorrere all'impiego di apposito paranco.
7. Si consiglia di ormeggiare in modo che l'albero della propria imbarcazione sia disallineato con gli alberi delle imbarcazioni immediatamente a fianco.